



Deliberazione n. 64

in data 21-12-2000

Prot. 9927

ORIGINALE

COMUNE DI TRIBANO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: **ADOZIONE REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. ART. 52 COMMA 1 D.LGS N.446/1997**

Trasmessa al Co.Re.Co. di Venezia
in data _____

Co.Re.Co. di Venezia

Nr. _____

Data: _____

Scade il: _____

Note:

N. 801 reg-Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.47 Legge 8-6-1990, n.142)

Certifico il sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addi 22 DIC. 2000

Il Segretario Comunale

L'anno duemila addi ventuno del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

ZAMBOLIN NATALINO	P
TROVO' PAOLO	A
CAREMI MONIA	P
PALFINI LOREDANA	P
CAVAZZANA MASSIMO	A
PASQUALIN MARIO	A
ZENNA RICCARDO	P
BRASOLIN BRUNO	P
BISON MASSIMO	P
PIVA LORELLA	A
TACCHIN ENIO	P
CELON RENATO	P
DISARO' FLAVIO	A
GIROTTI FABIO	P
BERTO DENIS	A
BETTO LUISA	P
PICCOLO CINZIA	P

Presenti 11, Assenti 6

Assiste alla seduta il Sig. IANDOLO DR. MICHELE
Segretario

Il Sig. ZAMBOLIN NATALINO nella sua veste di , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: Adozione Regolamento delle Entrate Comunali.
Art. 52 comma 1 D.Lgs. n. 446/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti contributivi;

RITENUTO, come previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, di introdurre per le Entrate Tributarie l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lsl 19.06.1997, n. 218, nonché la possibilità di graduazione delle sanzioni in conformità ai principi desumibili dal D.Lgs. 475/1997;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'ufficio finanziario e proposto dalla Giunta Comunale;

RITENUTO lo schema di Regolamento corrispondente pienamente alle esigenze di questo Ente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nonché l'art. 50 del D.Lgs. 449/1997;

RICHIAMATO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; .

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli n.11 contrari n.= astenuti n.= espressi dai n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento delle Entrate Comunali, che si compone di n. 18 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Il presente Regolamento, in quanto disciplinante anche Entrate Tributarie, in applicazione dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446:
 - a) Entrerà in vigore dal 1° gennaio p.v.;
 - b) Sarà comunicato, unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze;
 - c) Sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

.....

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. ART.
52 COMMA 1 D.LGS N.446/1997

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Li 13-12-2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OSTI Michelangelo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Li 13-12-2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OSTI Michelangelo

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ZAMBELLI NATALINO



Il Segretario Comunale
IANDOLO DR. MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.47 Legge 8-6-1990 n.142)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del secondo comma dell'art.47 della Legge 8 Giungo 1990 n.142

Li, 4/1/01

Il Segretario Comunale
IANDOLO DR. MICHELE

<p>La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.</p> <p>Li, _____ Il Segretario Comunale IANDOLO DR. MICHELE</p>	<p>Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____ Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il _____</p> <p>Li, _____ Il Segretario Comunale IANDOLO DR. MICHELE</p>
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(Artt. 45 e 46 Legge 8 giugno 1990, n.142)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è prevenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova - in data _____ al n. _____ e che nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 38° comma dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n.127.

Li, _____

Il Segretario Comunale
IANDOLO DR. MICHELE



COMUNE DI TRIBANO
PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Martiri della Libertà' n. 6
35020 TRIBANO PD
C.F. e P. IVA 00683160287

Tel. 049/5342004 - 5342006 Fax 049/9585160
E-MAIL: COMUNE.TRIBANOGASNET.IT

REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI
D. Lgs n. 446/97, Art. 52, comma 1

Adottato con delibera C.C. n. 64 DEL 21.12.2000

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e art. 52 del dlgs n. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e quelli che disciplinano singole entrate tributarie debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla GURI.

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel T.U.E.L. 18.08.2000 nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta ai fini dell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e con i seguenti criteri cui uniformarsi, in considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
 - a- la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b- la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c- le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d- l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e- l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f- l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g- l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h- l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12

Forme di riscossione

Art. 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta ai fini dell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e con i seguenti criteri cui uniformarsi, in considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
 - a- la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b- la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c- le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d- l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e- l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f- l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g- l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h- l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12

Forme di riscossione

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con dlgs n. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Art. 17

Pagamenti e rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma chiesta in restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della stessa e notifica, anche a mezzo raccomandata AR, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. La mancata notifica entro il termine equivale a respingimento della richiesta di rimborso.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare per la riscossione, il versamento di somme afferenti le entrate di cui al precedente art. 3, comma 1, non è dovuto qualora l'ammontare del tributo o canone non superi le lire 20.000. per ciascuna fattispecie.
5. Lo stesso criterio di cui al precedente comma si applica per i rimborsi dovuti dal comune ai contribuenti.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo a quello di approvazione.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

— — —

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con dlgs n. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Art. 17

Pagamenti e rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma chiesta in restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della stessa e notifica, anche a mezzo raccomandata AR, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. La mancata notifica entro il termine equivale a respingimento della richiesta di rimborso.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare per la riscossione, il versamento di somme afferenti le entrate di cui al precedente art. 3, comma 1, non è dovuto qualora l'ammontare del tributo o canone non superi le lire 20.000. per ciascuna fattispecie.
5. Lo stesso criterio di cui al precedente comma si applica per i rimborsi dovuti dal comune ai contribuenti.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo a quello di approvazione.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

— — —